

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
L'ASSESSORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e di modifica ed integrazione del D.P.R. 17/1271953, n. 1113 in materia di comunicazioni e trasporti;
- VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
- VISTO l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/Area I/S.G. del 15 novembre 2022 con cui si è proceduto alla nomina ed alla preposizione dell'On.le Alessandro Aricò all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'On.le Girolamo Turano all'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA la legge 28 giugno 2012 n.92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
- VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
- VISTO il D.P. REG n.25 del 01/10/2015 Regolamento di attuazione dell'art. 86 della L.R. 07 maggio 2015 n.9 Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;
- VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie”, ed in particolare l'art. 30 “Repertorio delle qualificazioni della Regione”;
- VISTE le specifiche convenzioni e protocolli d'intesa che la Regione Piemonte e la Regione Siciliana hanno stipulato sia per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze sia per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avvalimento e alla gestione di sistemi informativi volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'E-Government;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana denominato

Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al D.lgs. 16 gennaio 2013 n 13;

VISTO il D.D.G. 6449 del 25 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico per l'adozione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 "Sistema di Certificazione regionale";

VISTO il D.D.G. n. 55 del 16 gennaio 2017 "Approvazione indicazioni per la presentazione delle richieste di modifica/integrazione al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana e relativa modulistica come previsto dall'Allegato II del Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016";

VISTO il D.D.G. 2405 del 30 marzo 2017 di "Integrazione membri Comitato Tecnico per l'adozione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze quale sede consultiva e di indirizzo per la manutenzione del Repertorio di cui al paragrafo 2 dell'Allegato II del Decreto Assessorile n. 2570 del 26 maggio 2016";

VISTO il Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 "Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 Sistema di certificazione regionale delle competenze";

VISTO il D.D.G. 1073 del 4 aprile 2018 di "Integrazione membri Comitato Tecnico per l'adozione del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze quale sede consultiva e di indirizzo per la manutenzione del Repertorio di cui al paragrafo 2 dell'Allegato II del Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016";

VISTO il D.A. 20 dicembre 2019 n. 7964, unitamente agli Allegati, con cui l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro hanno concordato la "Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n.6 agli articoli 10, 11, 12, 15";

VISTO il DM 15 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze."

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 46 "Interventi e semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale";

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 3 novembre 2021 (21/181/CR5a/C17);

VISTO il D.A. 40 del 6 febbraio 2024 "Aggiornamento dei componenti del Comitato tecnico regionale per la manutenzione del Repertorio delle Qualificazioni di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato II del D.A. 2570 del 26 maggio 2015";

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale n. 583 del 20/05/2024 di recepimento degli Accordi fra le Regioni e le Province Autonome del 03 novembre 2021 e del 21 dicembre 2022 sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per percorsi di formazione regolamentata e non regolamentata - Linee guida della Regione Siciliana sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione finanziati ed autofinanziati in modalità a distanza e per effetto aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualificazioni;

VISTO l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", con particolare riferimento all'art. 240, comma 1, lettera h;

VISTA la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000, relativa a controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001;

VISTA la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, recepita con decreto del

Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;

VISTA la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la su menzionata direttiva 2000/30/CE;

VISTA la rettifica alla richiamata direttiva 2014/47/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014;

VISTO il D.M. 19 maggio 2017, n. 214 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE, come modificato dal decreto ministeriale del 11 dicembre 2019 e dal decreto ministeriale del 7 aprile 2022;

VISTO il Decreto Ministero dei Trasporti del 19/05/2017, n. 215, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione che abroga la direttiva 2000/30/CE;

VISTO il D.M. 8 maggio 2018, n. 211 "Istruzioni operative per il decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche";

VISTO il D.M. 11 dicembre 2019 che modifica il decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione.

VISTA la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003 "Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni";

VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 "Criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214";

VISTO il D.M. 15 novembre 2021 n. 446 "aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti";

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. 40 del 16 febbraio 2022 contenente norme in materia di "regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio";

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 11/Gab. del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale con il quale:

a) sono stati recepiti i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214" adottati in sede di Conferenza delle Regione e delle province autonome del 17/04/2019;

b) è stato approvato il "Profilo di ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi", di cui all'allegato 2 al presente decreto di cui fa parte integrante;

c) è stata approvata la "Scheda corso del profilo di ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi";

d) sono approvate le Linee guida ai sensi dell'art. 80, commi 1, 8 e 9, del codice della strada sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, sulle modalità di svolgimento degli esami per il rilascio dell'abilitazione all'attività di ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché per la nomina della commissione d'esame, i compiti e le responsabilità degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 novembre 2023, n. 258, che apporta modifiche al D.M.

15/11/2021, n. 446 in materia di “requisiti per l'accesso all'esame di ispettore autorizzato” (art. 15); in materia di “commissione d'esame per ispettori” (art. 16); in materia di “regime giuridico degli ispettori autorizzati” (art. 17) e di sanzioni dell'ispettore” (art. 18) e con l'allegato “A” al medesimo decreto, modifica lo standard formativo per i corsi di aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli; RITENUTO di dover recepire i contenuti dell'allegato “A” al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 settembre 2023 inerenti allo “standard formativo per i corsi di aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” ai sensi dell'art. 6 dell'accordo stato regioni del 17 aprile 2019 e, conseguentemente, modificare l'Allegato “A” al Decreto interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023,

DECRETA

Art.1

(Formazione dell'Ispettore)

1. Il comma 2 dell'art. 4 (formazione dell'ispettore) dell'allegato A” al Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale è sostituito con il seguente: «2. *I corsi di formazione di cui al precedente comma 1 possono essere svolti utilizzando la modalità formativa FAD (formazione a distanza) e/o E-learning. L'utilizzo della FAD e/o dell'E-learning è consentito nel limite del 50% del monte teorico (15 ore) che può essere erogata in modalità sincrona. Il predetto limite del 50% rappresenta il limite massimo che non può essere derogato. Il restante monte teorico e la formazione pratica si effettuano obbligatoriamente in presenza.*»

Art. 2

(Attestazione di frequenza)

1. Il comma 3 dell'art. 4 (formazione dell'ispettore) dell'allegato A” al Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale è sostituito con il seguente: «3. *Al termine di ciascun modulo dovrà essere rilasciato al candidato un attestato di frequenza e profitto a cura dei soggetti accreditati, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste.*»

Art. 3

(Formazione dell'Ispettore – Requisiti accesso modulo “C”)

1. Il comma 7 dell'art. 4 (formazione dell'ispettore) dell'allegato A” al Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale è sostituito con il seguente: «7. *Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al solo modulo B possono accedere alla frequenza del modulo C. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 2, del D.M. 19 maggio 2017 e comma 7 ultimo periodo del Decreto Direttoriale 18 maggio 2018, gli ispettori che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C.*»

Art. 4

(Corsi di aggiornamento della formazione)

1. L'art. 7 dell'allegato A” al Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale è sostituito con il seguente: «Art. 7 *(Corsi di aggiornamento della formazione)* 1. *Gli ispettori abilitati ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, devono seguire nella vigenza della propria attività e con cadenza triennale, dei corsi di aggiornamento al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo. Sono, altresì, obbligati alla frequenza del corso di aggiornamento gli ispettori già autorizzati o abilitati «ope legis» con la normativa previgente che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 214/2017, sono esentati dalla frequenza del corso di formazione iniziale. Per questi ultimi l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di registrazione nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del D.D. 211/2018.*

2. *I soggetti accreditati/autorizzati di cui all'art. 3 comma 1 erogano i corsi di aggiornamento della*

formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

3. Il programma dei corsi di aggiornamento riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli e si articola sulle seguenti materie:

MATERIA	ORE
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017	5
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione	3
Ispezioni visive sui veicoli	3
Sistemi di gestione della qualità	3
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione	3
Misure elettriche-macchine elettriche	3
Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici	3
Componenti elettronici dei veicoli: diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche (Pratica)	3
Sistemi IT di bordo	4

4. Il corso di aggiornamento ha la durata minima di 30 ore. E' consentito che il corso venga erogato in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona nel limite massimo del monte ore teorico del 50% (quindici ore). I moduli formativi relativi agli argomenti "Ispezioni visive sui veicoli", "Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici" e "Sistemi IT di bordo" dovrebbero essere erogati preferibilmente in presenza.

5. Gli organismi di formazione comunicano al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con un anticipo di almeno sette giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), lo svolgimento dei corsi di aggiornamento della formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate almeno tre giorni liberi prima dell'inizio del corso.

6. Al termine del corso di aggiornamento gli organismi di formazione rilasciano un attestato di frequenza con profitto con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza.»

Art. 5

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di avvio corsi di formazione teorico-pratico)

L'art. 12 dell'allegato A" al Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità e dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale è sostituito con il seguente: «Art. 12 (Modalità e termini per la presentazione delle domande di avvio corsi di formazione teorico-pratico) 1. Ciascun soggetto proponente deve presentare una sola domanda riferita, obbligatoriamente, alla realizzazione di una delle quattro tipologie di intervento descritte nella tabella 1 di cui al precedente art. 11.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato "B" alle presenti linee guida, sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituirà la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare. La richiesta di avvio delle edizioni successive alla prima, viene formulata tramite istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

3. Le istanze di presentazione delle domande avvio corsi possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Per quanto riguarda i corsi di formazione per l'aggiornamento della formazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 comma 5.

5. Per quanto riguarda i corsi di formazione teorico-pratico (mod. "A", "B" e "C"), il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti provvede all'istruttoria delle stesse. A tal fine sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sulle nuove domande presentate nei periodi 1 gennaio–30 aprile e 1 luglio–31 ottobre. L'istruttoria viene conclusa entro i 60 giorni successivi alla scadenza del periodo considerato.

6. Il provvedimento di approvazione dell'intervento formativo (di formazione periodica o di formazione iniziale) verrà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale della Regione siciliana che, pertanto, vale

quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

7. Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) fotocopia documento di identità;*
- b) attestati di versamento dell'importo di € 32,00 per imposta di bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;*
- c) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 45/2000, secondo apposito facsimile;*
- d) calendario delle lezioni;*
- e) elenco dei docenti;*
- f) elenco dei partecipanti.*

8. Successivamente al provvedimento di approvazione dell'evento formativo, il soggetto proponente presenta al Servizio provinciale della Motorizzazione competente per territorio il registro delle presenze per la vidimazione.»

Art. 6

(Scheda corso profilo di ispettore dei centri di controllo privati

1. All'allegato 3 del Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2023 concernente “Scheda corso del profilo di ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” è aggiunta la “Scheda attività destinatari 4 – Percorso per occupati - Aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 7

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto interassessoriale sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 8

1. Avverso il presente Decreto Interassessoriale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 28/11/2024

L'Assessore Regionale
per le Infrastrutture e la Mobilità
(On.le Alessandro Aricò)

L'Assessore Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale
(On.le Girolamo Turano)

Allegato 1 - Aggiunzione all'Allegato 3 del Decreto Interassessoriale n. 11/Gab del 27/02/2024 della “Scheda attività destinatari 4 - Aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”

SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 4 percorso per occupati – Aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	
Età	>=18
Livello minimo di scolarità	Scuola secondaria di II grado/diploma professionale
Livello massimo di scolarità	-
Obbligo scolastico assolto	Sì
Esperienze lavorative pregresse	Sì
Stato occupazionale ammesso	Occupati
Prerequisiti in ingresso	Possesso dell’abilitazione di “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”

Tipologia del percorso	Percorso per occupati
Titolo del percorso	Aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Titolo da riportare nell'attestato	Aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Certificazione prevista in uscita	Attestato di frequenza e profitto
Tipologia prova finale	Prova pratica e colloquio
Durata della prova [ore]	4
Prova di ingresso o di orientamento	Non prevista
Articolazione del percorso	
Ore di corso	30 (minime)
Ore di stage minime [ore]	0
Ore di stage massime [ore]	0
Ore di e-learning minime [%]	-
Ore di e-learning massime [%]	50 (in modalità sincrona)
Normativa di riferimento	DM 21 settembre 2023 “ <i>Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti».</i> ” D.A. 11/Gab del 27/02/2023 e ss.mm.ii.
Ore assenza massime consentite [%]	10
Assegnazione credito in ingresso consentito	No

Ulteriori indicazioni

Soggetti ai quali è rivolto il corso: gli ispettori abilitati ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, devono seguire nella vigenza della propria attività e con cadenza triennale, dei corsi di aggiornamento al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo. Sono altresì obbligati alla frequenza del corso di aggiornamento gli ispettori già autorizzati o abilitati «ope legis» con la normativa previgente che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 214/2017, sono esentati dalla frequenza del corso di formazione iniziale. Per questi ultimi l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di registrazione nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del D.D. 211/2018.

Programma

ARGOMENTI	ORE
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017	5
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione	3
Ispezione visive sui veicoli	3
Sistemi di gestione della qualità	3
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione	3
Misure elettriche-macchine elettriche	3
Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici	3
Componenti elettronici dei veicoli: diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche (Pratica)	3
Sistemi IT di bordo	4

I moduli formativi relativi agli argomenti «Ispezioni visive sui veicoli», «Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/ elettrici» e «Sistemi IT di bordo» preferibilmente dovrebbero essere erogati in presenza.

Le informazioni presenti in questa scheda non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.